REGOLAMENTO (CE) N. 803/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4],

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 705/95 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 768/95 [6];

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 [8], conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione [9], modificato dal regolamento (CE) n. 438/95 [10], e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 705/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 89.
(6) GU n. L 76 del 5. 4. 1995, pag. 14.
(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
(8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
(9) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.
(10) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (7)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 30 00	151,25	154,90
1103 14 00	151,25	154,90
1103 29 50	151,25	154,90
1104 19 91	256,84	264,14
1108 19 10	216,89	254,12

(1) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :

— prodotti del codice NC ex 0714 10 91,

— prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,

— farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,

— fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(5) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(6) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(7) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

(8) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al sudetto regolamento.